



Allegato A

Repertorio Atti n. _____ del _____

CIG n. _____

Accordo Contrattuale fra l’Azienda Usl Toscana Centro, la Società della Salute Area Pratese e _____ per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e socio-educative di tipo domiciliare a favore di persone con disabilità. Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2025.

L’anno duemila ventitré (2023) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,

TRA

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 (C.F/P.IVA 06593810481), rappresentata dalla dott.ssa Cristina Maggini, in qualità di Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. _____ del _____, domiciliata per la carica presso l’Azienda;

la Società della Salute Area Pratese, di seguito denominata “SdS”, Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Piazza del Comune n. 2 e sede operativa in Via Roma n. 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Consorzio Società della Salute Area Pratese, domiciliato per la carica presso la sede della SdS;

E

_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____ nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato/a a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso la sede della _____, quale Rappresentante Legale di _____, ubicata in _____ (____) Via _____ n. _____, nel prosieguo semplicemente indicato come “Affidatario” o “Soggetto Erogatore”; *il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;*

VISTO

- il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421” e success. modif. e integr.;
- la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” in particolare l’art. 22 “*Cure Domiciliari*”;
- la deliberazione G.R.T. n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del D.P.C.M. 12/01/2017;
- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr.;
- la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr. con particolare riferimento all’art. 55 “*Politiche per le persone disabili*”;
- la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009 “Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr.; il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i.;
- la L.R.T. n. 1 del 03-01-2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R. Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
- la deliberazione G.R.T. n. 245 del 15/03/2021 “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”;
- la deliberazione G.R.T. n. 1055 del 11/10/2021 avente ad oggetto “Il modello regionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR 1449/2017”
- la deliberazione G.R.T. n.1239 del 22-11-2021. Modifica della deliberazione GRT n. 245 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.
- il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il “FOCUS 2” dedicato alle persone con disabilità;

- la Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022 recante ad oggetto “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
- l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;
- la delibera del Direttore Generale n.308 del 21/02/2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socioassistenziali e di quelle sociosanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;
- la Delibera di Assemblea SDS n. 33 del 25 ottobre 2021 in cui si dà atto che a far data dal primo gennaio 2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell’Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti con modalità di gestione diretta da parte della SdS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell’approntamento degli atti;
- la Delibera di Assemblea dei Soci della SdS Area Pratese n. 22 del 5 giugno 2023 ad oggetto: “Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute Area Pratese: parte generale; All. A1 “*regolamento per l’erogazione di interventi economici di integrazione al reddito*”; All. A2 “*regolamento per la domiciliarità*”; All. A3 “*regolamento per la residenzialità*””.

PREMESSO CHE

- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone con disabilità accertata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel rispetto delle

risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;

- l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;
- la Società della Salute Area Pratese è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-assistenziali e si assume i relativi oneri, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e success. modif. e integr.;
- con la deliberazione del DG Azienda USL Toscana Centro n. 276 del 09/03/2023 è stato emanato l’*Avviso di Manifestazione di Interesse per servizio educativo domiciliare rivolto a persone con accertamento di handicap ai sensi L.104/92 comprese persone con patologie afferenti al disturbo di spettro autistico - ambito territoriale Prato*, per l’individuazione dei soggetti idonei alla erogazione delle prestazioni domiciliari a favore di persone con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni ambo sessi;
- con verbali redatti in data 10/05/2023 e 25/05/2023 e sottoscritti dalla apposita commissione di valutazione nominata su indicazione del Direttore ZD/SdS Area Pratese, sono state valutate le istanze pervenute ed è stato assegnato ai soggetti selezionati il servizio messo a concorso;
- l’Affidatario del servizio educativo domiciliare per disabili, nella persona giuridica di _____, risulta essere accreditato per l’erogazione di prestazioni domiciliari ai sensi della L.R. 82/2009 art. 3 co 5 e 6 e smi e Delibera G.R.T. n. 245 del 15/03/2021, con atto n. _____ del _____ a seguito di istanza presentata dal soggetto medesimo;
- il Soggetto Erogatore del servizio educativo domiciliare sotto la propria responsabilità dichiara che:
 - è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - non gli è stata inflitta alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - si impegna a rispettare le disposizioni stabilite nella legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l’Azienda, la SdS Pratese e il soggetto Affidatario del Servizio Educativo Domiciliare per Disabili (SEDD) messo a concorso con avviso di manifestazione d’interesse (deliberazione DG AUSL Toscana Centro n. 276/2023).
3. L’Affidatario s’impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione.

Art. 2 – Obiettivi del servizio

1. L’Azienda e la SdS si avvalgono dell’Affidatario per l’erogazione di un servizio educativo domiciliare a favore di persone con accertamento della disabilità fisica e/o psichica ai sensi Legge n. 104 del 05.02.92, compreso patologie afferenti al disturbo dello spettro autistico, in contesti domiciliari, e/o di socializzazione, o comunitari.
2. Il Servizio educativo domiciliare è attivato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - Promozione e sviluppo delle capacità e delle relazioni delle persone giovani con disabilità per lo svolgimento delle attività quotidiane riconoscendo gli elementi di facilitazione e superando eventuali barriere.
 - Sostegno e supporto al nucleo familiare relativamente alle strategie di funzionamento riconosciute

efficaci e alla sperimentazione positiva delle capacità/risorse di ognuno nel proprio ruolo.

- Sperimentazione di un contesto di ascolto, di accoglienza e di aiuto nella comprensione/elaborazione degli eventi e di promozione della socializzazione attraverso l'inserimento in contesti relazionali positivi.
- Sperimentazione di percorsi di conoscenza delle proprie inclinazioni/attitudini/preferenze/limiti con effetti di riconoscimento di una propria identità positiva, intervento rivolto anche agli adulti di riferimento nell'ottica di una facilitazione relazionale.
- Osservazione delle dinamiche relazionali rispetto alla possibilità di rafforzamento dell'autodeterminazione del minore/giovane con disabilità.

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto ai residenti minori e adulti (dai 6 ai 26 anni) del territorio di competenza della Zona Distretto Pratese (Prato e provincia) con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/92, comprese le persone con patologie afferenti al disturbo dello spettro autistico.
2. I beneficiari devono avere un profilo funzionale che preveda l'intervento domiciliare come facilitatore dell'autonomia sociale, a supporto dell'impegno di accudimento da parte della famiglia in contesti domiciliari, di socializzazione o comunitari.
3. Grande attenzione, in un'ottica di prevenzione dell'abbandono scolastico, sarà data ai minori e/o giovani che frequentano la scuola secondaria per favorire la loro partecipazione attiva all'interno degli Istituti Scolastici attraverso la realizzazione di percorsi che rafforzino le competenze personali e lavorino per il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Art. 4 – Tipologia di servizio e personale impiegato

1. Il Servizio oggetto della Manifestazione d'interesse approvata con delibera DG 276/2023 prevede la suddivisione nei seguenti due moduli:

- Modulo A: Sostegno educativo domiciliare per n. 30 persone con disabilità ai sensi della legge 104/92;
- Modulo B: Sostegno educativo individualizzato per n. 20 persone afferenti al disturbo dello spettro autistico.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Affidatario deve prevedere le seguenti figure Professionali:

- Modulo A (5880 ore annue):
 - Educatore Professionale per n. 5760 ore annue;
 - Coordinatore delle attività per n. 120 ore annue;
- Modulo B (4248 ore annue):
 - Educatore Professionale con specializzazione nei disturbi dello spettro autistico per n. 3120 ore annue;
 - Operatore Socio-Sanitario per n. 720 ore annue;
 - Psicologo per n. 288 ore annue;
 - Coordinatore delle attività per n. 120 ore annue.

3. Le figure professionali suddette devono essere adeguatamente formate e dovranno intervenire a seconda della tipologia, complessità e intensità del bisogno rilevato.

4. Il personale impiegato nel servizio domiciliare dovrà operare con lo scopo di soddisfare i bisogni delle persone assistite e dei familiari/tutori legali secondo gli obiettivi indicati nel precedente Art. 2.

5. Il Coordinatore ha il compito di assicurare una gestione unitaria del servizio collaborando con il Servizio Sociale Professionale che ha in carico gli assistiti. Nello specifico il Coordinatore supervisiona i professionisti nella attivazione degli interventi, ne valuta l'andamento, cura i collegamenti e partecipa alle

riunioni/iniziativae connesse allo svolgimento delle attività oggetto del servizio programmate dai referenti del Servizio Sociale Professionale.

6. Il soggetto erogatore dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente. Provvederà, pertanto, a garantire a suo carico il trasporto del proprio personale, ivi compresi tutti gli spostamenti per raggiungere le abitazioni dei singoli utenti o i luoghi di socializzazione. Gli spostamenti compiuti dall'operatore non saranno rimborsati a parte dalla Azienda/SdS committente, ma sono compresi nella tariffa oraria.

7. Il Soggetto Erogatore inoltre dovrà assicurare al proprio personale:

- la fornitura dell'abbigliamento e dei presidi previsti per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- telefono cellulare per la reperibilità degli operatori;
- sistema di rilevazione della presenza dell'operatore automatizzato mediante apposito timbratore mobile, ove disponibile.

8. Il Soggetto Erogatore dovrà impegnarsi a sostituire gli operatori di cui, per dimostrabile e palese motivazione, si ritenesse inadeguato l'operato. La sostituzione dovrà essere garantita entro due giorni dalla comunicazione all'Azienda e alla SdS.

9. Il Soggetto Erogatore si impegna a garantire il servizio anche in caso di malattia degli operatori, garantendo le sostituzioni temporanee anche con personale a tempo determinato e/o interinale.

10. Al bisogno possono essere richiesti operatori specializzati nelle disabilità sensoriali (LIS, lingua dei segni, e ipovedenti).

Art. 5 – Tipologia di prestazioni, modalità di attivazione ed erogazione del servizio

1. L'attivazione del servizio educativo avviene in base alla valutazione dell'èquipe di riferimento integrata ed in linea con il Progetto di Vita della persona beneficiaria entro cui si colloca. L'èquipe di riferimento integrata condivide il progetto dedicato a questo intervento con la persona/i familiari ed il soggetto gestore all'interno del quale sono esplicitate la tipologia del servizio, gli obiettivi, la modalità di erogazione, la durata e tutte le informazioni ritenute necessarie per la sua efficace realizzazione.

2. Gli interventi educativi domiciliari forniscono un supporto socio-educativo e psicologico all'autonomia personale e alla socializzazione e sono svolti da personale qualificato con formazione specifica. Sono finalizzati al rafforzamento delle competenze personali e genitoriali, al sollievo e sostegno della rete familiare, alla sperimentazione di comportamenti adeguati nei diversi contesti sociali, ambientali e familiari.

3. Gli interventi sono strutturati in forma individuale, con progettualità personalizzate e differenziate per fasce di età e di bisogno. I professionisti citati all'Art. 4 sono coinvolti a seconda della tipologia, complessità e intensità del bisogno rilevato e in particolare:

- per le persone con disabilità ai sensi della Legge 104/92 è previsto l'intervento del solo educatore professionale;
- per le persone con patologie afferenti al disturbo dello spettro autistico è previsto l'intervento di psicologo, educatore o TNPEE, OSS. Per tali figure si richiede formazione specifica su autismo e/o disturbo generalizzato dello sviluppo. Gli interventi da garantire sono pertanto interventi specializzati di tipo cognitivo comportamentale integrati con strategie specifiche sulla comunicazione (comunicazione aumentativa alternativa, sistema PECS etc.), organizzati secondo i criteri universalmente adottati nella presa in carico delle persone disabili e autistiche.

4. In generale i professionisti devono operare per fornire i seguenti interventi:

- intervento specifico sulla comunicazione;
- intervento specifico su problemi di comportamento;
- valutazione delle emergenze e delle predisposizioni individuali per mezzo di test;
- strutturazione del tempo, spazio e materiale di lavoro;
- programmazione attività individualizzata;
- rapporti costanti con le famiglie e incontri sull'andamento dell'intervento;
- attività formative;
- sostegno ed accompagnamento per attività del tempo libero, sportive e di socializzazione;

- sostegno all'autonomia personale;
 - attività di integrazione e conoscenza del territorio;
 - interventi specifici sulla comunicazione e sulle problematiche comportamentali;
 - lavoro di rete con le associazioni territoriali.
5. Ciascun intervento è attivato sulla base del progetto sopra-menzionato con specifici micro-obiettivi per una durata temporanea di 6/ 12 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 18 mesi, previa verifiche periodiche a carattere sociosanitario condivise con la persona e la famiglia. In casi eccezionali, debitamente documentati, e con obiettivi diversi, il servizio può essere protratto per altri sei mesi fino al raggiungimento di 24 mesi, con rivalutazione alla scadenza.
6. Gli interventi sono individuali e, di norma, come di seguito specificato:
- dalle 2 alle 4 ore settimanali, per n. 48 settimane l'anno.
 - al lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 20:30 estendibile dalle 7:30 alle 22:30 nei giorni feriali ed eccezionalmente anche nei giorni festivi (concordandolo con il gestore), comunque secondo quanto riportato nel progetto.
7. L'attivazione del servizio deve essere garantita entro massimo 10 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione da parte dei Servizi o Sociale Professionale.
8. Nelle 4 ore settimanali di media si inseriscono anche le seguenti attività:
1. Colloquio di progettazione tra Assistente Sociale e professionista;
 2. Incontro di conoscenza dell'Assistente Sociale Titolare e del professionista con la famiglia e con il minore;
 3. Interventi rivolti al minore/ giovane;
 4. Momenti di verifica in equipe multidisciplinare, anche alla presenza del minore/ giovane e/o della famiglia per valutazioni intermedie e conclusiva dei risultati raggiunti;
 5. Relazione finale e/o intermedia.
6. Per l'attività di coordinamento sono previste due ore e mezzo settimanali per n. 48 settimane. Il Coordinatore deve essere in possesso di laurea magistrale in materie attinenti al servizio in oggetto.

Art. 6 – Tariffe e Budget

1. L'Azienda/SdS corrisponderà mensilmente all'Affidatario le somme sotto specificate a fronte di servizi effettivamente resi ed erogati nelle modalità comunque stabilite dal presente accordo.
2. Per gli interventi in questione verranno corrisposte all'Affidatario le seguenti tariffe orarie:
 - Modulo A: Sostegno educativo domiciliare per n. 30 persone con disabilità ai sensi della legge 104/92:
 - Tariffa oraria € 23,01 IVA compresa;
 - Monte ore complessivo: n. 5880 ore annue
 - Tetto finanziario massimo annuo di € 135.303,11 IVA compresa;
 - Modulo B: Sostegno educativo individualizzato per n. 20 persone afferenti al disturbo dello spettro autistico:
 - Tariffa oraria € 25,38 IVA compresa;
 - Monte ore complessivo: n. 4248 ore annue;
 - Tetto finanziario massimo annuo di € 107.795,40 iva compresa.
3. Le tariffe si intendono comprensive dei costi generali e di gestione del Servizio.
4. Il budget complessivo massimo annuale € 243.098,51 graverà nella misura del 50% sul bilancio sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro e nella misura del 50% sul bilancio sociale della SdS Pratese.
5. Saranno retribuite esclusivamente le prestazioni effettuate.
6. Il servizio non prevede compartecipazione da parte della persona assistita.
7. Eventuali adeguamenti delle tariffe, anche per adeguamenti ai rinnovi contrattuali del personale (CCNL) o per variazioni ISTAT, dovranno essere definiti previa stipula di appositi accordi tra le parti. Non è ammesso alcun tipo di automatismo.

Art. 7 – Obblighi del Soggetto Erogatore

7.1 Adempimenti generali

1. Il Soggetto erogatore si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Coordinatore delle attività, anche differente dal Legale Rappresentante dell'

soggetto affidatario, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente in materia. A tale figura saranno affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti, formalizzandone l'individuazione al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. Il Rappresentante Legale del soggetto erogatore, ovvero la persona individuata quale Coordinatore della attività, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sanitari e/o sociosanitari che lo hanno in carico;

- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e contro gli infortuni del personale e che possano accadere nell'espletamento dell'attività domiciliare, dando di tale polizza formale comunicazione all'Azienda e alla SdS;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi invianti dell'Azienda e della SdS i casi di decesso, cessazione volontaria e rifiuto del servizio, segnalando l'eventuale motivazione;
- a garantire rapporti di collaborazione con gli assistiti e i loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica;
- a comunicare per iscritto in tempo reale all'equipe di riferimento o al Servizio di Assistenza Sociale territoriale ogni circostanza ostativa alla regolare esecuzione delle prestazioni, attendendo dalla medesima le relative indicazioni;
- a rivolgere per iscritto in tempo reale al Servizio di Assistenza Sociale territoriale ogni richiesta ricevuta dall'utente diretta a modificare quanto previsto dal Piano individualizzato, attendendo dalla medesima le relative indicazioni;
- a segnalare prontamente al Responsabile del Servizio di Assistenza Sociale territoriale, anche al fine di poterne tener conto nell'ambito dei controlli effettuati sull'esecuzione e sulla fatturazione degli interventi stessi, gli interventi non effettuati a causa dell'assenza dell'utente non preavvertita in tempo utile o del rifiuto da parte dell'utente stesso;
- a garantire eventuale utilizzo e compilazione dei programmi informativi predisposti dall'Azienda USL Toscana nonché ad alimentare i flussi da trasmettere alla Regione Toscana, nonché fornire, se richiesti, ulteriori dati. Le eventuali spese di adeguamento del sistema sono a carico del soggetto erogatore;
- ad assicurare l'aggiornamento del D.V.R. e del Protocollo anti contagio da SARS-COV-2 secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- a provvedere alla formazione degli operatori su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- a garantire ai propri operatori la dotazione di idonei DPI, ove prescritti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori;
- ad osservare gli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- ed infine a garantire tutto quanto previsto dalla Legge Regionale n. 82/2009 e successivo

regolamento sui requisiti di accreditamento (approvato con DPGR 11 agosto 2020 86/R) e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/03/2021 e n. 289 del 22/03/2021.

7.2 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda e della SdS, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimizzazione.
5. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003.
6. L'Affidatario del servizio si impegna e si obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali o particolari che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
7. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento all'Affidatario del servizio per l'esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da atto di nomina allegato alla presente (Allegato 1).
8. Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.
9. In relazione alla presente convenzione, l'Azienda e la SdS si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg.UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (allegato sub 1) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg.UE citato.
10. In particolare: l'Azienda e la SdS, per quanto attiene rispettivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria domiciliare, comunicheranno i dati personali all'Affidatario del servizio.
11. Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell'atto di nomina sarà l'Azienda o la SdS.
12. Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto "*Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati*" nell'eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 8 – Rendicontazione, liquidazione e pagamento delle prestazioni

1. L'Affidatario provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo Aziendale competente per territorio il rendiconto delle prestazioni erogate con i nominativi dei singoli utenti e corredato da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero dal Coordinatore del Servizio ai sensi del DPR 445/2000. Le fatture potranno essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini – Decreto MEF 27/12/2019 e seguenti).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate: il Codice Univoco della Zona Distretto Pratese è C27NVZ.

Saranno emesse all'Azienda/SdS le fatture relative alle prestazioni domiciliari effettivamente erogate nel mese di competenza come indicato all'Art. 8 della presente convenzione, specificando in fattura la tipologia delle prestazioni erogate e le tariffe applicate. Ciascuna fattura deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, la tipologia del servizio, il periodo di fatturazione, l'applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari delle Pubbliche Amministrazioni, la fattura emessa dovrà riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (SmartCIG) ai sensi della Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022.

4. Nel caso in cui la prestazione non venga resa per assenza dell'utente ingiustificata e non concordata, l'Affidatario del servizio dovrà darne comunicazione al Servizio di Assistenza Sociale inviante e nessuna remunerazione sarà riconosciuta in caso di mancata erogazione della prestazione.

5. Il pagamento della fattura avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle prestazioni erogate rilasciata dal Responsabile della UF Servizio di Assistenza Sociale o suo delegato. Le prestazioni fatturate saranno pagate entro i 60 giorni successivi alla ricezione delle stessa sul sistema SDI e previo accertamento di:

- a) regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (Legge 266/2002 e s.m.i.);
- b) tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- c) mancanza di inadempimenti (art. 48bis DPR 602/1973).

Art. 9 - Rapporti con il personale dell'Affidatario

1. Il personale dell'Affidatario operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda/SDS e risponde dell'operato esclusivamente al Legale Rappresentante del soggetto Affidatario designato.

2. Dalla collaborazione fra l'Affidatario e l'Azienda/SdS non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro.

3. L'Affidatario dovrà rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Art. 10 - Verifiche e controlli

1. La verifica della congruità delle prestazioni erogate, della regolarità dello svolgimento del servizio e della qualità del medesimo è assegnata al Responsabile della UF Servizio di Assistenza Sociale della ZD Pratese o suo delegato.

2. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuove attivazioni e/o il pagamento delle fatture giacenti.

3. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda/SdS, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Soggetto Erogatore per le prestazioni rese.

4. Trascorso inutilmente il termine concesso per sanare le violazioni ovvero al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda/SdS ha facoltà di recedere per inadempimento del presente accordo, mediante preavviso di 30 giorni e fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

5. In caso di inadempienze che comportino revoca dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L’Affidatario attesta di aver assicurato i propri operatori contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (RCT).
2. L’Affidatario solleva l’Azienda/SdS da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell’effettuazione delle attività.
3. L’Affidatario si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

Art. 12 – Incompatibilità, anticorruzione, antimafia

1. L’Affidatario dichiara l’assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi della L.662/96 e/o del D.lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91, al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.
2. L’Affidatario si impegna entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare all’Azienda USL Toscana centro una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di assenza di incompatibilità del personale impiegato.
3. L’Azienda/SdS, nel rispetto del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” acquisirà la documentazione antimafia come disposto agli articoli 83 e 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
4. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantouflage (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).
5. Si segnala inoltre che alla sezione del sito aziendale dell’Azienda USL Toscana Centro “*amministrazione trasparente/altri contenuti*” sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (whistleblowing).

Art. 13 - Codice di comportamento

1. L’Affidatario è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione DG n. 16 del 11/01/2023, disponibile sul sito aziendale all’indirizzo:
– <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>
2. La violazione del Codice di Comportamento da parte del personale del Soggetto Erogatore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell’Azienda/SdS al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 14 – Durata, risoluzione o recesso

1. Il presente contratto ha decorrenza dal 01/07/2023 e scadrà il 30/06/2025, indipendentemente dalla data della ultima firma digitale apposta, per una durata complessiva di 24 mesi.
2. Il presente contratto può essere rinnovato per ulteriori due anni, previo accordo scritto tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato dell’Affidatario.
3. L’Azienda/SdS può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della medesima e/o di gravi inadempienze nell’erogazione delle attività oggetto della presente convenzione come previsto da Art. 10.
4. L’Azienda/SdS può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l’attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all’Affidatario con

preavviso di almeno 90 giorni mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomanda a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto all’Affidatario da parte dell’Azienda/SdS.

5. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- ritiro dell’accreditamento di cui agli artt. 8, 9 e 9bis della Legge Regione Toscana 28/12/2009 n. 82;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità dell’Affidatario;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

2. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e di registro soltanto nel caso in cui l’Affidatario sia non soggetto ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”.

Art. 16 - Foro competente e legislazione applicabile

1. In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Prato.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 17 - Responsabili

1. Vengono individuati i seguenti Responsabili:

a) per l’Azienda/SdS:

- per gli Aspetti Amministrativi:

- il Direttore della S.O.S.D. Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia o suo delegato;

- per gli Aspetti Professionali:

- Responsabile U.F. Servizio di Assistenza Sociale della Zona Distretto Pratese o suo delegato;

b) per l’Affidatario:

- il Responsabile della Convenzione nella figura del Legale Rappresentante di _____ o suo delegato.

ALLEGATI:

Allegato 1) - Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l’Azienda USL Toscana centro - Il Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia – dott.ssa Cristina Maggini <i>(firmato digitalmente)</i>

Per la Società della Salute Area Pratese – Il Direttore dott.ssa Lorena Paganelli <i>(firmato digitalmente)</i>
--

Per l'Affidatario _____ -
Il Rappresentante Legale dott. _____
(firmato digitalmente)